

# Linee direttrici / Statuti

## Linee direttrici

### I nostri valori fondamentali

Noi agiamo secondo i sette Principi fondamentali della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità.

Per noi è importante trasmettere questi valori durevolmente alle altre persone di qualunque provenienza. In questo viene dedicata una particolare attenzione al nostro lavoro con i giovani.

### I nostri obiettivi

Vogliamo che le persone infortunate o malate ricevano i primi soccorsi e un sostegno. Perciò contribuiamo a che in tutte le regioni della Svizzera e del Principato del Liechtenstein il maggior numero possibile di persone siano in grado di prestare aiuto a se stesse e ai vicini.

Curiamo la formazione di soccorritori non professionisti e ci impegniamo in ambito sociale.

### Le nostre attività

Il nostro aiuto è spontaneo e disinteressato. Ci impegniamo a titolo volontario nei servizi di pronto soccorso nel quadro di manifestazioni culturali e sportive. Negli interventi di urgenza siamo il primo anello della catena di salvataggio. Se il compito lo richiede, ci garantiamo la collaborazione di persone attive a titolo professionale.

Nei nostri corsi i partecipanti imparano a offrire un aiuto mirato a feriti e malati. Contribuiamo a prevenire infortuni e a mantenersi in buona salute, il che consente di risparmiare costi.

L'offerta della nostra formazione è rivolta all'intera popolazione. Mediante corsi speciali in scuole, aziende e per gruppi bersaglio scelti insegniamo le nozioni di pronto soccorso.

Ci addestriamo regolarmente nelle tecniche dei primi soccorsi e perfezioniamo costantemente la nostra formazione. Mettiamo le nostre conoscenze ed esperienze al servizio della comunità.

### La nostra organizzazione

Ci organizziamo in sezioni samaritane e gruppi della gioventù samaritana Help, in associazioni cantonali e nell'organizzazione centrale. Insieme costituiamo Samaritani Svizzera.

Nelle nostre attività federative operiamo secondo principi democratici.

Abbiamo cura dei nostri volontari, delle persone attive a titolo onorario e dei nostri collaboratori. Sono la nostra risorsa più preziosa.

Finanziamo le nostre attività mediante i ricavi dei servizi, i contributi degli enti pubblici, i donativi e contributi di sponsor e fondazioni e le quote sociali.

### I nostri partner

Samaritani Svizzera è membro della Croce Rossa Svizzera. Curiamo una cooperazione particolarmente stretta con le altre organizzazioni di salvataggio della Croce Rossa.

Sosteniamo il Servizio trasfusionale CRS organizzando azioni locali di donazione di sangue.

Collaboriamo con le autorità e i servizi di salvataggio.

Wauwil, 16.06.2012

**Samaritani Svizzera<sup>1</sup>**



Monika Dusong  
Presidentessa centrale



Regina Gorza  
Segretaria centrale

---

<sup>1</sup> Originariamente «Federazione svizzera dei samaritani», il cambio di nome è stato deciso dall'AD del 18.06.2022

# Statuti

## Osservazione preliminare

Samaritani Svizzera riconosce la parità dei due sessi. Tutti i riferimenti a persone valgono sempre per entrambi i sessi, anche se nell'interesse della comprensibilità del testo si utilizza una sola forma grammaticale. Questa regola vale sia per gli Statuti che per qualsiasi altro documento di Samaritani Svizzera.

## I. Generalità

### Articolo 1

Samaritani Svizzera (ex Federazione svizzera dei samaritani) è stata fondata il 1° luglio 1888 ad Aarau. Samaritani Svizzera (Samariter Schweiz) (Samaritains Suisse) (Samaritans Svizra) è un'associazione ai sensi degli artt. 60 segg. CC, ha la sua sede a Olten ed è iscritta nel registro di commercio.

### Articolo 2

1. Samaritani Svizzera ha come scopo di promuovere l'opera samaritana e di svolgere mansioni umanitarie conformemente all'ideale della Croce Rossa. Samaritani Svizzera tutela gli interessi dei samaritani delle rispettive sezioni (compresi i gruppi giovanili) e delle associazioni cantonali.
2. Samaritani Svizzera riconosce i principi della Croce Rossa, nella forma adottata nel 1986 dalla conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa, ossia: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità, universalità.
3. I compiti di Samaritani Svizzera e i principi per affrontare e risolvere tali compiti sono definiti nella dottrina direttrice.

### Articolo 3

1. Un samaritano nel senso di Samaritani Svizzera è chi, senza distinzione di persona, presta spontaneamente i primi soccorsi a persone ferite o ammalate, offre assistenza fisica e morale a malati o a altre persone bisognose di aiuto ed è socia attiva di una sezione samaritani o del relativo gruppo giovanile.
2. Una sezione samaritani nel senso di Samaritani Svizzera è un raggruppamento di samaritani, costituiti in un'associazione ai sensi delle norme legali vigenti, la quale a sua volta è affiliata all'associazione cantonale competente.
3. L'Associazione cantonale nel senso di Samaritani Svizzera è un raggruppamento di sezioni samaritani con sede sul suo territorio cantonale ed è costituita in un'associazione ai sensi delle norme legali vigenti. Le sezioni sono affiliate in qualità di soci attivi.
4. Tutti i samaritani, le sezioni samaritani e le associazioni cantonali ai sensi del presente Statuto, comprese le associazioni regionali riconosciute dalle associazioni cantonali, sono affiliate a Samaritani Svizzera.

## II. Soci

### Articolo 4

Samaritani Svizzera comprende soci attivi, passivi e onorari.

## **Soci attivi**

### **Articolo 5**

1. Sono soci attivi le associazioni cantonali.
2. Per ogni cantone, rispettivamente due semicantoni, viene accettata come socio una sola associazione cantonale. Le eccezioni devono essere approvate dall'assemblea dei delegati (AD). Le eccezioni esistenti vengono riconosciute.

### **Articolo 6**

1. I compiti, i diritti e i doveri delle associazioni cantonali sono definiti nella dottrina direttrice, negli Statuti e nei regolamenti di Samaritani Svizzera, così come nelle decisioni dell'AD e del Comitato centrale (CC).
2. Gli Statuti delle associazioni cantonali non devono contraddire gli Statuti di Samaritani Svizzera. Il CC è responsabile del controllo e dell'approvazione degli Statuti ed è sempre a tale organo che vanno presentate le modifiche Statutarie.

### **Articolo 7**

1. Le associazioni cantonali possono ammettere come soci solo le sezioni samaritane, i cui Statuti contengono le disposizioni seguenti:
  - a) La sezione svolge l'attività assegnata alle sezioni samaritane dalla dottrina direttrice di Samaritani Svizzera:
  - b) La sezione riconosce i principi della Croce Rossa.
  - c) La sezione limita le sue attività, escluso il caso di accordi particolari o di situazione d'emergenza, alla sua area di influenza geografica.
  - d) La sezione riconosce gli Statuti, i regolamenti e le decisioni degli organi competenti di Samaritani Svizzera.
2. Le associazioni cantonali possono accettare sezioni con sede al di fuori del loro cantone solo con il consenso della vicina associazione cantonale competente. Le eccezioni esistenti vengono riconosciute.
3. Le associazioni cantonali possono rifiutare l'affiliazione di sezioni personali o materiali per un'attività continuata o se la nuova sezione intralcia l'attività di sezioni esistenti.

## **Soci passivi e soci onorari**

### **Articolo 8**

1. Il CC definisce le condizioni di ammissione nonché i diritti e i doveri dei soci passivi. I soci passivi non hanno diritto di voto all'AD.
2. Le persone che hanno reso servizi speciali a Samaritani Svizzera possono essere nominate soci onorari. La nomina è di competenza dell'AD. La nomina di socio onorario non conferisce il diritto di voto all'AD.

## **III. Organi**

### **Articolo 9**

Gli organi di Samaritani Svizzera sono:

1. L'Assemblea dei delegati (AD)
2. Il comitato centrale (CC)
3. Il segretario centrale
4. La Commissione di gestione (CG)
5. L'Ufficio di revisione
6. La conferenza dei presidenti cantonali

La composizione del Comitato centrale e delle commissioni mira a ottenere un'adeguata rappresentanza di tutte le regioni della Svizzera.

## **L'Assemblea dei delegati**

### **Articolo 10**

L'AD è l'organo supremo di Samaritani Svizzera.

### **Articolo 11**

1. Il numero di delegati dell'AD viene fissato nel regolamento "OC 153, Deliberazione dell'AD: numero e distribuzione dei mandati dell'AD"
2. Il numero totale di delegati e la loro ripartizione numerica fra i soci attivi vengono stabiliti mediante decisione dell'AD. Per tale decisione occorre la maggioranza di due terzi dei voti espressi.
3. I delegati devono essere nominati dall'organo supremo (Assemblea dei delegati) dei soci attivi (Associazione cantonale).
4. Ogni delegato ha diritto a un voto solo.
5. I membri degli organi ai sensi dell'art. 9, cifre 2 – 6 e i soci onorari possono partecipare all'AD con voto consultivo.

### **Articolo 12**

Spettano all'AD i poteri seguenti:

1. Approvazione
  - a) del verbale dell'ultima AD
  - b) del resoconto secondo il rapporto della Commissione di gestione
  - c) del resoconto (bilancio, conto perdite e profitti) dell'Ufficio di revisione
  - d) della mozione a discarica del comitato centrale
  - e) del preventivo
  - f) del programma d'attività
2. Nomina e revoca
  - a) del presidente centrale e di uno o due vicepresidenti
  - b) degli altri membri del CC
  - c) del presidente e dei membri della CG
  - d) dell'ufficio di recisione
3. Modifica degli Statuti
4. Modifica della dottrina direttrice
5. Approvazione della convenzione che regola il rapporto fra Samaritani Svizzera e la Croce Rossa Svizzera
6. Nomina dei soci onorari
7. Decisione in merito alle quote sociali dei soci attivi
8. Decisione in merito agli abbonamenti obbligatori alle pubblicazioni samaritane
9. Decisione in merito alle competenze finanziarie del CC
10. Decisione sulle proposte dei soci attivi, della conferenza dei presidenti cantonali e del CC
11. Decisione sul numero dei delegati e la loro distribuzione fra i soci attivi
12. Accettazione di soci attivi.

### **Articolo 13**

1. L'AD ordinaria ha luogo ogni anno. La data viene comunicata ai soci con almeno 15 settimane di anticipo.
2. L'Assemblea dei delegati si svolge come riunione in presenza o in forma digitale. Se le circostanze lo richiedono, può svolgersi anche in forma scritta.

3. Le proposte e le candidature dei soci attivi devono essere inoltrate al più tardi dieci settimane prima della data dell'assemblea.
4. Per decisione del CC o su richiesta di almeno un quinto dei soci attivi può essere convocata un'AD straordinaria.
5. La convocazione per l'AD, con l'ordine del giorno e il testo delle proposte, viene messa a disposizione in forma scritta o elettronica ai soci attivi, ai loro delegati, ai membri degli organi e ai soci onorari almeno quattro settimane prima dell'assemblea.

#### **Articolo 14**

1. L'AD viene presieduta dal presidente centrale, in caso di suo impedimento da un vicepresidente o da un altro membro del CC.
2. Nelle votazioni decide la maggioranza relativa dei votanti. Gli art. 11.2, 29 e 30 restano riservati.
3. Per le elezioni, nel primo scrutinio decide la maggioranza assoluta, nel secondo, la maggioranza relativa dei voti espressi.
4. Di regola le votazioni e le nomine avvengono per alzata di mano. A richiesta di almeno un quinto dei delegati presenti, avvengono a scrutinio segreto.

#### **Il comitato centrale**

#### **Articolo 15**

Il CC è composto da 5 – 7 membri. Il presidente e il vicepresidente ne fanno parte di diritto.

La Croce Rossa Svizzera ha il diritto di partecipare alle riunioni del CC tramite un delegato con voto consultivo.

#### **Articolo 16**

1. Il CC è responsabile dell'adempimento dei compiti statuari.
2. A questo scopo dispone di tutte le competenze che non spettano all'AD.
3. In particolare il CC è responsabile per gli affari seguenti:
  - a) Convocazione dell'AD, preparazione delle proposte ed esecuzione delle decisioni prese dall'AD;
  - b) Emanazione regolamenti in merito
    - alla formazione e perfezionamento
    - all'attività dei soci
    - all'assegnazione della medaglia Henry Dunant;
  - c) Pubblicazione dei giornali della federazione;
  - d) Approvazione dei contratti con le autorità e altre organizzazioni;
  - e) Decisione sulle spese straordinarie entro i limiti dell'importo di sua competenza;
  - f) Nomina e revoca
    - di commissioni e di mandatari
    - del segretario centrale e del suo sostituto
    - dei membri dei quadri superiori;
  - g) Approvazione del quaderno degli incarichi con le competenze del segretario centrale;
  - h) Definizione dell'organizzazione del Segretariato centrale;
  - i) Definizione dei compiti, delle competenze e della durata della carica delle commissioni;
  - j) Stesura dei piani pluriennali.
4. Il CC può delegare i propri compiti e le proprie competenze, ma ne risponde comunque di fronte all'AD.

#### **Articolo 17**

1. La durata della carica del CC è di quattro anni. La durata massima ininterrotta della carica è di 12 anni.
2. In caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di carica, l'AD successiva nomina un successore per il periodo di carica rimanente.

3. Le dimissioni devono essere inoltrate per iscritto al più tardi 15 settimane prima dell'AD ordinaria successiva e comunicate immediatamente ai soci attivi.

#### **Articolo 18**

Il CC si riunisce su convocazione del presidente, ogni volta che gli affari lo richiedono. Quattro membri possono chiedere per iscritto la convocazione di una riunione, che successivamente deve aver luogo entro il termine di un mese.

#### **Articolo 19**

1. La convocazione, insieme con la documentazione degli argomenti da trattare nelle riunioni del CC, deve venire spedita dieci giorni della data della riunione.
2. Le riunioni del CC vengono presiedute dal presidente centrale o da un vicepresidente.
3. Il CC può prendere decisioni, se è presente la maggioranza, fra cui il presidente o un vicepresidente.
4. È ammessa la decisione per mezzo di circolare, in merito a una proposta presentata, a condizione che nessun membro del CC si opponga a una tale procedura.
5. Le deliberazioni e le nomine vengono prese a maggioranza dei membri presenti.
6. Anche il presidente esprime il proprio voto. A parità di voti, il suo voto è decisivo.

#### **Articolo 20**

1. Il CC fissa, di comune accordo con la Commissione di gestione, le eventuali indennità per i membri del CC, i comitati e le commissioni, come pure per i membri della Commissione di gestione.
2. Al riguardo tiene conto dei principi seguenti: il carattere di pubblica utilità di Samaritani Svizzera, il grado di responsabilità manageriale personale e finanziaria, l'onere di tempo richiesto dal mandato, un'eventuale comprovata e notevole perdita finanziaria nella propria professione nonché l'ammontare delle indennità in organizzazioni paragonabili.
3. Se per decisione del CC o della Commissione di gestione vengono affidati a singoli membri compiti che richiedono un impiego di tempo particolarmente elevato, a titolo eccezionale e di comune accordo con la Commissione di gestione tali compiti possono essere remunerati.
4. I Regolamenti sulle indennità vengono pubblicati.
5. Le spese sono rimborsate separatamente.

#### **Il segretario centrale**

#### **Articolo 21**

1. Per mandato del CC il segretario centrale si occupa di tutelare gli interessi di Samaritani Svizzera e dirige il Segretariato centrale, quale ufficio permanente di Samaritani Svizzera. Prepara i documenti per le deliberazioni del CC e si occupa di eseguire le decisioni.
2. Il segretario centrale dipende direttamente dal CC. Le sue competenze e l'organizzazione del Segretariato centrale vengono definite dal CC.



## La Commissione di gestione

### Articolo 22

1. La Commissione di gestione (CG) consta di 3-5 membri, che vengono eletti per un mandato di quattro anni. La durata massima della carica è di 12 anni. In caso di dimissioni l'AD seguente elegge un successore per il periodo restante del mandato fino alla successiva elezione di rinnovo totale.
2. Il presidente della CG viene eletto dall'Assemblea dei delegati.
3. I membri della CG non possono essere impiegati del Segretariato né membri di un organo di Samaritani Svizzera (Assemblea dei delegati, Comitato centrale, Direzione, Ufficio di revisione, Conferenza dei presidenti).

### Articolo 23

1. La CG verifica il rispetto degli Statuti e delle decisioni dell'AD di Samaritani Svizzera, come pure dei requisiti di governance secondo gli standard usuali delle NPO.
2. La CG si mette a disposizione come mediatrice in caso di controversie tra e in seno agli organi di Samaritani Svizzera, alle associazioni cantonali e le sezioni samaritane con il consenso delle parti.
3. Organizzazione e attività della CG sono disciplinate nel Regolamento della Commissione di gestione. Tale Regolamento viene promulgato dalla CG e messo a disposizione all'interno dell'Organizzazione.
4. La CG redige ogni anno all'attenzione dell'AD un rapporto sulla propria attività di controllo e una raccomandazione per il discarico del CC.

## L'Ufficio di revisione

### Articolo 24

L'AD nomina un Ufficio di revisione, che controlla tutti i conti di Samaritani Svizzera e delle fondazioni da essa amministrate.

## Le commissioni

### Articolo 25

1. Per lo studio di questioni speciali, il Comitato centrale può costituire delle commissioni.
2. I compiti, le competenze e la durata della funzione sono descritti in un regolamento.
3. Il Comitato centrale può attribuire competenze decisionali alle commissioni nel loro settore specifico.

## La conferenza dei presidenti cantonali

### Articolo 26

1. La conferenza dei presidenti cantonali è composta dai presidenti (o dai rispettivi sostituti) e da un secondo rappresentante di ogni associazione cantonale. I membri del CC e le delegazioni delle commissioni partecipano con voto consultivo.
2. La conferenza ha una funzione consultiva per:
  - gli affari dell'AD
  - gli affari importanti del CC
  - le decisioni e i regolamenti di carattere obbligatorio per tutti i soci e può presentare delle proposte all'AD.
3. La conferenza dei presidenti cantonali si riunisce almeno una volta all'anno. Viene diretta dal presidente centrale. Delle sue prese di posizioni e decisioni viene steso un verbale.

## IV. Finanze

### Articolo 27

Samaritani Svizzera finanzia la propria attività tramite:

1. Quote sociali
2. Ricavi di servizi e tasse
3. Accordi sulle prestazioni con Comuni, Confederazione, Cantoni, ecc.
4. Partenariati di sponsorizzazione e di progetto
5. Ricavi di fundraising, come donazioni, legati, contributi di sostenitori, ecc.
6. Altri ricavi, p.es. ricavi finanziari

### Articolo 28

1. L'anno contabile corrisponde all'anno civile.
2. L'AD decide gli importi sui quali il CC può disporre annualmente fuori preventivo per singoli casi e complessivamente.

## V. Disposizioni finali

### Articolo 29

Per la modifica degli Statuti e della dottrina direttrice da parte dell'AD è necessaria una maggioranza di due terzi dei voti espressi.

### Articolo 30

1. Lo scioglimento di Samaritani Svizzera può essere deciso solo dietro richiesta del CC o della metà dei soci attivi, nel corso di un'AD straordinaria appositamente convocata a tale scopo.
2. La deliberazione di scioglimento richiede il consenso di quattro quinti dei voti espressi.
3. In caso di scioglimento, l'AD definisce le condizioni in base alle quali l'archivio, il patrimonio e il materiale dovranno essere provvisoriamente amministrati e tenuti a disposizione di una società con scopi simili da costituire eventualmente in un secondo tempo.

### Articolo 31

I presenti Statuti sono stati approvati il 18 giugno 2022 dall'Assemblea dei delegati ed entrano in vigore il 1° luglio 2022. Essi sostituiscono gli attuali Statuti del 21 novembre 2020.

Chavannes-de-Bogis, 18.06.2022

**Samaritani Svizzera**



Ingrid Oehen  
Presidentessa centrale



Sven Leisi  
Condirettore